

CCNL 23.1.2024 - Gli incrementi della retribuzione di posizione fissa previsti dall'art. 69, comma 3 sono riassorbiti dall'eventuale retribuzione di parte variabile in godimento?

La rideterminazione dei valori annui lordi complessivi della retribuzione di posizione parte fissa non è compensata da corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico: l'art. 91 del CCNL 2016-2018 che disciplinava tale modalità operativa è stato disapplicato dal comma 11 dell'art. 69 del CCNL 2019-2021 e la riduzione in questione non è stata prevista nel nuovo CCNL.

La formulazione dell'art. 91 citato infatti, mirava a garantire nel passaggio all'attuale struttura degli incarichi, i valori di retribuzione di posizione di parte fissa mediante l'utilizzo di due strumenti contrattuali:

1) la compensazione degli incrementi della retribuzione di parte fissa con l'eventuale parte variabile in godimento;

2) in subordine, la possibilità di spostare risorse stabili del fondo per la retribuzione di risultato al fondo per la retribuzione degli incarichi in misura non superiore al 30% delle stesse.

Il comma 5 di tale articolo inoltre, stabiliva che in prima applicazione “...*fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 18, comma 6 (Tipologie d'incarico), sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere*”.

Tale disposizione oggi ha esaurito i propri effetti e non più attuale in quanto i valori della retribuzione di posizione fissa sono a regime.

Con il CCNL 2019-2021 infatti, come peraltro precisato nella relazione tecnica, il finanziamento di che trattasi avviene con nuove risorse contrattuali del triennio di riferimento; l'incremento del fondo per la retribuzione degli incarichi (rif. art. 71, comma 2, lett. a)) è destinato a copertura dei seguenti aumenti:

- incremento dei valori delle indennità di specificità medico-veterinaria;

- l'istituzione della nuova indennità di specificità sanitaria;

- aumento dei valori della retribuzione di posizione parte fissa, ivi compresa la quota dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo;

- incremento dell'indennità di struttura complessa.

La parte residuale delle risorse incrementalì che affluiscono al predetto Fondo ai sensi del citato art. 71, comma 2, lett. a), sarà invece disponibile per le Aziende al fine di riconoscere eventuali incrementi sulla parte variabile degli incarichi. Per quanto sopra, si ribadisce dunque che l'incremento disposto dal CCNL 2019-2021 per la retribuzione di posizione di parte fissa come disposto dall'art. 69, comma 3, non riduce l'eventuale retribuzione di posizione di parte variabile ma ne aumenta il valore complessivo dell'incarico.